REPUBBLICA ITALIANA 019/2021

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai Sig.ri magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Fernanda FRAIOLI	Consigliere relatore
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza di correzione di errore materiale presentata dalla Procura Generale presso la Corte dei Conti – iscritta al n. 55142 del Registro di segreteria - della sentenza n. 263/2020 del 12 ottobre 2020 emessa dalla Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello che disponeva l'accoglimento parziale degli appelli proposti da:

- CHIOCCO Doriano (c.f.: CNCDRN52E24C0592B), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Libero ZINGRILLO con il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, Via Dante Alighieri n. 28 (P.E.C.: zingrillo.nicolalibero@avvocatifoggia.legalmail.it)

– VALERIO Giuseppe (c.f.: VLRGPP48C03H839C), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio LORUSSO con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 (P.E.C.: segreteria@pec.studiolegalerusso.it)

– MIANO Angelo Vincenzo (c.f.: MNINLV48B14E716W),

rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio TRANQUILLI, Giuseppe MESCIA e Franco Gaetano SCOCA, con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla Via G. Paisiello, n. 55 (P.E.C.: franco.gaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org),

– SCARANO Felice (c.f.: SCRFLC58L04G942Z) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe ROMANO (avv.giuseppe@pec.studiolegaleromanopz.it) con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Barnaba Tortolini, n. 30 presso lo studio dell'avv. Michele Perrone;

– TERLIZZI Rosanna (c.f.: TRLRNN71L61D643M) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo CAPUANO con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via A. Depretis, n. 19 (PEC.: vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it).

Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 13 maggio 2021 il relatore, Consigliere Fernanda FRAIOLI, il Pubblico Ministero d'aula nella persona della V.P.G. Paola BRIGUORI, nonché l'avv. Nicola Libero ZINGRILLO per Doriano CHIOCCO e, su delega scritta, che consegna in aula, dell'avv. Felice Eugenio LORUSSO, per Giuseppe VALERIO; l'avv. Ignazio TRANQUILLI per Angelo Vincenzo MIANO; l'avv. Giuseppe ROMANO per Felice SCARANO; l'avv. Vincenzo CAPUANO per Rosanna TERLIZZI.

FATTO

Con sentenza n. 263/2020 del 12 ottobre 2020 la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale ha accolto parzialmente gli appelli avverso la sentenza di prime cure n. 487 del 22 luglio 2019 della Sezione Giurisdizionale Puglia "*nei sensi di cui in motivazione*", ovvero con riferimento alla disposta riduzione dell'importo della condanna, laddove detto importo veniva riportato

erroneamente in € 500.00,00, anziché € 500.000,00 (cinquecentomila).

Tale ultima somma è frutto dell'esercizio del potere riduttivo che il Collegio ha ritenuto di esercitare in considerazione "*anche delle prospettazioni degli appellanti*" in merito alla concreta dimensione del danno erariale cagionato all'Amministrazione regionale, attraverso una più ponderata valutazione dell'*utilitas* – comunque riconnessa alla continuazione, per quanto ritenuta illecita – dei due servizi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Puglia e la Basilicata per il tramite del Centro Studi Pitagora, fino al 2015.

In prime cure, la condanna, in solido e a titolo doloso per tutti gli odierni appellati, consiste nel pagamento del complessivo e forfettario importo di 1.000.000,00 di euro (tenuto conto dei vantaggi ad ogni modo acquisiti per il continuato svolgimento del servizio), a titolo di risarcimento del danno cagionato alla Regione Puglia, per effetto dell'illecita proroga, con annessi maggiori costi, di alcune convenzioni di servizio tra i due soggetti succitati (IZS e CSP), aventi ad oggetto sia la gestione dell'anagrafe e movimentazione animali di allevamento, sia quella dell'osservatorio epidemiologico veterinario regionale, da tempo scadute.

Tanto premesso, è apparso al giudice d'appello – seppur al cospetto della persistenza di una valutazione illecita della condotta posta in essere – di valorizzare il vantaggio derivatone all'Amministrazione, in puntuale ossequio del disposto normativo che gli consente di compensare il pregiudizio da questa subito con il vantaggio che ha tratto dall'operato dell'agente per quanto originato dal medesimo fatto illecito.

Da qui la differente liquidazione del danno.

Per effetto di un evidente refuso nella redazione della sentenza d'appello, la cifra così statuita è stata erroneamente indicata in "€ 500.00,00", in maniera

non coerente con il corpo della decisione assunta che ha quantificato il danno in € 500.000,00 (cinquecentomila).

Tanto ha determinato una richiesta di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 113 c.g.c. da parte della Procura Generale, nel senso di indicare correttamente la somma in € 500.000,00 ed una opposizione dei soggetti condannati che, invece, hanno indicato l'importo da leggere in € 50.000,00.

All'odierna pubblica udienza, le parti hanno dichiarato di riportarsi agli atti depositati.

Al termine la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'odierna istanza, presentata dalla Procura Generale, tende alla correzione di un errore materiale di cui è risultata affetta la sentenza di questa Sezione Prima d'Appello, con riferimento all'ammontare della condanna che, essendo stata indicata, per mero refuso, in € 500.00,00 è stata letta dalla Procura procedente in € 500.000,00; dalle parti resistenti in € 50.000,00.

La richiesta di parte pubblica è fondata e va accolta.

Quel che maggiormente rileva nella sostanza, così come richiede la Procura Generale, è che la cifra così corretta si configura assolutamente in linea con le motivazioni della sentenza la quale – lungi dal discostarsi dalle valutazioni nel merito del giudice di prime cure con il quale condivide appieno il carattere illecito (*rectius*, illecitamente continuativo) della condotta causativa di danno – si appalesa coerente con la valutazione complessiva effettuata dal Collegio.

Infatti, vero è che il c.d. "dispositivo" che si legge in chiusura di sentenza esplicita la scelta operata dall'organo giudicante, ma altrettanto innegabile è che esso è il frutto (in formula riassuntiva) di quanto esposto in parte motiva alla luce della quale deve essere letto.

E, in fattispecie, chiari sono gli intendimenti del giudice dell'appello di non variare la considerazione della condotta in esame rispetto a quanto statuito in primo grado, ma unicamente di valutare, più benevolmente ancora, la *compensatio lucri cum damno*, pur sempre con una proporzione tale da non svilire all'eccesso tale indulgenza, tanto da ridurla ad una cifra simbolica, quale quella letta dalle parti private. Dall'esame complessivo della sentenza di appello, si ricava che la cifra di risarcimento è quella di € 500.000,00 e non € 50.000,00.

Ne sono un esempio alcuni passi della sentenza come il ritenere da parte del Collegio che "*l'unico motivo di doglianza che risulta condivisibile, riguarda la concreta dimensione del danno erariale cagionato all'amministrazione regionale, attraverso un più ponderata valutazione dell'utilitas comunque riconnessa alla continuazione (per quanto illecita) dei due servizi……*"; non meno che il richiamo alle "*condivisibili argomentazioni contenute nella requisitoria scritta del P.M., in quanto convincentemente esposte e in grado di superare, in assenza di ulteriori valide considerazioni pur espresse da taluni degli appellanti a mezzo di successiva memoria difensiva o note d'udienza, i rilievi gravatori formulati con le impugnazioni*"; o la riconosciuta infondatezza della tesi difensiva di qualcuno degli appellanti in merito alla ritenuta congruità del costo dei servizi resi, unitamente al parere favorevole espresso in merito dagli organi di gestione e al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione dell'istruttore o, infine, l'inapplicabilità (per quanto invocata) della sopravvenuta più favorevole novella normativa.

Infine, *ad abundantiam*, si rileva che il Collegio che ha emesso la sentenza impugnata ed oggi soggetta ad istanza di correzione di errore materiale, è il medesimo (tranne uno solo dei componenti) dell'odierna udienza

e ben rammenta la decisione adottata nella precedente occasione. Tra l'altro, che la somma indicata nella sentenza in esame non è € 50.000,00 è confermato, ove ve ne fosse bisogno, anche dalla circostanza che in tale evenienza il punto doveva essere apposto dopo le cifre "50" (€ 50**.**000,00) e non "500" (€ 500**.**000,00), come risulta dal tenore dell'atto oggetto di istanza di correzione per errore materiale.

Tanto premesso, la richiesta della Procura Generale diretta alla correzione dell'errore materiale della cifra di condanna da 500.00,00 euro in 500.000,00 (cinquecentomila) euro deve essere accolta.

Stante la natura non contenziosa del procedimento di correzione di errore materiale, non vi è luogo alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie la richiesta di correzione dell'errore materiale da parte della Procura Generale e, per l'effetto, l'importo della condanna di cui alla sentenza n. 263/2020 deve leggersi € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2021.

IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello

AGOSTINO CHIAPPINIELLO
CORTE DEI CONTI/80218670588
27.05.2021 10:21:38 UTC

Depositata in segreteria il 28/05/2021

IL DIRIGENTE

Sebastiano Alvise Rota

SEBASTIANO ALVISE ROTA
CORTE DEI CONTI/80218670588
27.05.2021 14:10:08 UTC